

# LA RIVOLUZIONE COPERNICANA NELLA TUTELA DEI MINORI: IL TRATTATO DI LANZAROTE ED IL PROGETTO CURE

Piero Forno – Procuratore Aggiunto Milano

Nel dicembre 2009 l'Italia ha partecipato, a Stoccolma, insieme ad altri paesi dell'unione europea (Svezia, Finlandia, Francia, Belgio, Romania, Croazia, il governo scozzese, il Portogallo e la Repubblica Slovacca) e con l'attiva partecipazione di rappresentanti della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e di organizzazioni internazionali di tutela dei minori, ad un convegno conclusivo di un progetto denominato **CURE** (*Children in the Union, Rights and Empowerment* e cioè i Minori nell'Unione Diritti e conferimento di poteri). E' un progetto gestito dall'Autorità per il Sostegno e il Risarcimento alle Vittime di Reato della Svezia ed è finanziato dal programma di Prevenzione e lotta alla criminalità (ISEC) della Commissione europea dell'Unione Europea.

## IL QUADRO INTERNAZIONALE

- **Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali** (1950, STCE n. 5),
- **Carta sociale europea riveduta** (1996 STCE n. 163);
- **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori** (1996, STCE n. 160);
- **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo**
- **Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea** relativa alla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (2004/68/GAI);
- **Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea** relativa alla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI);
- **Dichiarazione e Piano d'azione di Stoccolma**, adottati in occasione del 1° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996);
- **Impegno globale di Yokohama**, adottato in occasione del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (17-20 dicembre 2001);
- **Impegno e il Piano d'azione di Budapest**, adottati in occasione della Conferenza preparatoria del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (20-21 novembre 2001);
- **Risoluzione S-27/2 "Un mondo a misura di bambino"**, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

- Programma triennale “**Costruire un’Europa per e con i bambini**”, adottato a seguito del 3° Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);
- La **risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite** (Ris. 2005/20) fornisce delle linee guida sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, ispirata ai principi di **dignità**, di **non discriminazione**, di **partecipazione** e dell’**interesse superiore del minore**, attraverso il riconoscimento di alcuni **diritti del minore**:
  - di esser trattato con dignità e rispetto;
  - di esser protetto dalle discriminazioni;
  - di esser informato;
  - di esser ascoltato e di poter esprimere i propri punti di vista e preoccupazioni;
  - ad un’assistenza efficace;
  - alla privacy;
  - ad esser protetto dalla vittimizzazione secondaria;
  - alla sicurezza;
  - alla riparazione
  - a misure di prevenzione speciali.

## L’UNIONE EUROPEA

- **Decisione Quadro** della U.E. in data 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), afferma che **le vittime particolarmente vulnerabili (fra cui i minori) dovrebbero beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.**
- In questa direzione, nel 2006, la **Commissione Europea ha adottato il documento “Verso una Strategia dell’Unione Europea sui Diritti dei Minori”**. E’ noto infatti che le procedure della giustizia penale non sono sempre sensibili alle necessità dei minori vittime del reato e per questa ragione, e in prospettiva delle prossime attività in materia di vittime di reato e di diritti dei minori nell’Unione, si è ritenuto che fosse urgente sollevare il problema dei minori vittime a livello dell’Unione Europea in particolare:
  - indicandolo come una **priorità dell’Unione Europea**;
  - evidenziando **le tematiche più urgenti**:
    - la tratta e la prostituzione minorile;
    - la violenza in danno dei minori;
    - la discriminazione;
    - la povertà infantile;
    - l’esclusione sociale;
    - il lavoro minorile;
    - la salute e l’istruzione
  - **Imponendo ai paesi candidati all’allargamento della U.E.** di dimostrare di aver raggiunto stabilità delle istituzioni e di garantire democrazia, rispetto dei diritti umani ed in particolare quelli dei minori;

- Indicando **sette obiettivi nella strategia della U.E. sui diritti dei minori**:
  - fare tesoro delle attività già avviate affrontando i bisogni urgenti;
  - individuare le priorità per l'azione futura della U.E.;
  - integrare sistematicamente i diritti dei minori nelle politiche della U.E.;
  - creare un coordinamento e meccanismi di consultazione efficaci;
  - migliorare, attraverso una formazione specifica, le capacità e le competenze degli operatori;
  - elaborare strategie di comunicazione più efficaci;
  - promuovere i diritti dei minori nelle relazioni esterne.

## II TRATTATO DI LANZAROTE

Il trattato di **Lanzarote del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (25.10.2007)** non è stato ancora reso esecutivo dall'Italia con legge nazionale, anche se è pendente presso la Commissione giustizia del Senato un disegno di legge. Vanno ricordati i punti salienti del Trattato:

- **Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori**: “Ciascuna delle Parti, conformemente al proprio diritto interno, adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporta regolari contatti con minori possano garantire che i **candidati alle suddette professioni non siano stati condannati per atti di sfruttamento o di abuso sessuale di minori.**” (art. 5);
- **Misure nazionali di coordinamento e cooperazione**: “ Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per **garantire il coordinamento, a livello nazionale o locale, dei diversi organismi incaricati della protezione dei minori, della prevenzione e della lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori**, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità, dei servizi sociali, della pubblica sicurezza e delle autorità giudiziarie. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare **istituzioni adeguate, locali o nazionali, finalizzate a promuovere e a proteggere i diritti dei minori**, assicurando che abbiano risorse e competenze specifiche (...) (art. 10);
- **Misure di protezione e assistenza alle vittime**: “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché, **quando l'età della vittima è incerta e vi è motivo di credere che si tratta di un minore, gli siano accordate le misure di protezione e di assistenza previste per i minori, in attesa di verificarne l'età.**” (art. 11)
- **Segnalazione di sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale**: “ Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché **le norme di diritto interno in materia di riservatezza imposte ad alcuni professionisti chiamati a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo**, per i suddetti professionisti, alla possibilità di segnalare ai servizi competenti in materia di protezione dei minori qualsiasi situazione in cui vi sono fondati motivi di ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale. (...) Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per **incoraggiare ogni persona che, in buona**

**fede, è a conoscenza o ha sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale di minori a segnalare** questi fatti ai servizi competenti.” (art. 12)

- **Assistenza alle vittime:** “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie **per fornire assistenza, a breve e a lungo termine, alle vittime per garantire il loro recupero fisico e psico-sociale.** Le misure adottate conformemente al presente paragrafo tengono nel debito conto le opinioni, le necessità e le preoccupazioni del minore. “ (art. 13);
- **Programmi o misure di intervento:** “Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, programmi o misure di intervento efficaci per le persone di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, per evitare e ridurre al minimo i rischi di reiterazione dei reati a sfondo sessuale nei confronti di minori. **Tali programmi o misure d’intervento devono essere accessibili in ogni fase del procedimento, all’interno e all’esterno dell’ambiente carcerario,** secondo quanto stabilito dal diritto interno. (...) Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare **una valutazione della pericolosità e degli eventuali rischi di reiterazione** dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione per le persone di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di individuare programmi o misure appropriate. “(art. 15);
- **Destinatari dei programmi e delle misure di intervento** “Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che **le persone perseguite per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione possono accedere ai programmi o alle misure di cui all’articolo 15,** paragrafo 1, secondo condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle norme che regolano il principio della presunzione di innocenza.” (art. 16);
- **Diritto penale sostanziale:** il trattato oltre a prevedere le fattispecie di **abuso sessuale** (art. 18), di **prostituzione minorile** (art. 19), contempla, nell’ambito del reato **pedopornografia,** il fatto di “accedere, con cognizione di causa e mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico.” (art. 20), nonché **l’adescamento di minori a scopi sessuali** (“Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ad un minore che non ha raggiunto l’età stabilita conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, al fine di commettere nei suoi confronti uno dei reati stabiliti conformemente all’ articolo 18, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro.” (art. 23);
- **in tema di competenza territoriale** il trattato prevede che “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso (...) **da una persona con residenza abituale sul suo territorio”** ovvero “quando il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o **una persona con residenza abituale sul suo territorio”** (art.25);
- **in tema di circostanze aggravanti** prevede che la pena sia aggravata quando:  
a) **il reato ha seriamente danneggiato la salute** fisica o mentale della vittima;

(...)

e) il reato è stato commesso da **più persone che hanno agito congiuntamente**;

f) il reato è stato commesso **nell'ambito di un'organizzazione criminale** (...)(art. 29);

- **In tema di Indagini, azione penale e diritto processuale** si afferma fra l'altro il principio che "Ciascuna delle Parti assicura che le **indagini e i procedimenti penali siano trattati in via prioritaria** e senza ritardi ingiustificati." (art. 30), "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, soprattutto in quanto testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, e in particolare:
  - a) **informandole circa i loro diritti e i servizi disponibili** e, salvo che preferiscano non ricevere tali informazioni, sul seguito dato alla loro denuncia, sui capi d'imputazione contestati, sullo svolgimento generale delle indagini o del procedimento penale e sul loro ruolo all'interno di esso, nonché sulla decisione resa;
  - b) assicurando che, almeno nei casi di eventuale pericolo per le vittime e per le loro famiglie, queste possano essere **informate, ove necessario, della rimessa in libertà temporanea o definitiva** della persona imputata o condannata;(...)
- g) assicurando che siano **evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori** di reato nell'ambito dei locali dei servizi d'indagine e degli edifici giudiziari, salvo che le autorità competenti non decidano altrimenti, nell'interesse superiore del minore o per le necessità delle indagini o del procedimento. (...) " Ciascuna delle Parti prevede che le vittime abbiano accesso a un'**assistenza legale, fornita gratuitamente ove ne sussistano i requisiti**, quando possono avere la qualità di parte nel procedimento penale. Ciascuna delle Parti prevede la possibilità di designare un **rappresentante speciale della vittima** quando, in base alle disposizioni di diritto interno, questa può avere la qualità di parte nel procedimento penale e i titolari della potestà genitoriale sono privati del diritto di rappresentanza del minore nel procedimento, a seguito di un conflitto d'interessi con la vittima. (art. 31);
- **In tema di avvio del procedimento** "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie **per non subordinare le indagini e le azioni penali per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione alla denuncia o all'accusa fatta dalla vittima**, e per far proseguire il procedimento anche se la vittima ritira la sua denuncia. (art. 32);
- In tema di **prescrizione del reato** "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché il termine di prescrizione per avviare le azioni penali relative ai reati fissati conformemente agli articoli 18, 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), si protragga per un periodo di tempo sufficiente a **consentire l'avvio effettivo delle azioni penali, dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età**, e che sia proporzionato alla gravità del reato in questione." (art. 33);
- In tema di **Indagini** "Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie affinché le persone, le unità e i **servizi incaricati delle indagini siano specializzati** in materia di lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori o che tali persone siano formate a tal fine. Tali unità e servizi devono disporre di risorse finanziarie adeguate." (art. 34);
- In tema di **audizioni del minore** "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché:

a) le audizioni del minore **abbiano luogo senza ritardi ingiustificati**, dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

b) le audizioni del minore **si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati** a tal fine;

c) le audizioni del minore **siano condotte da professionisti formati a tal fine**;

d) **il minore sia sentito, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone**;

e) **il numero di audizioni sia limitato al minimo** e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale;

f) **il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale** o, ove necessario, da un adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di tale persona. (...) “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una **registrazione audiovisiva**, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno. Quando l’età della vittima risulta incerta e vi è la possibilità che si tratti di un minore, le misure previste dai paragrafi 1 e 2 sono applicate in attesa di verificarne l’età. (art. 35);

- In tema di **difensori** “Ciascuna delle Parti adotta, nel rispetto delle norme che disciplinano l’autonomia delle professioni giudiziarie e forensi, le misure legislative o di altra natura necessarie affinché **sia resa disponibile una formazione in materia di diritti del minore**, nonché di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, a beneficio di tutte le persone coinvolte nel procedimento giudiziario, in particolare di giudici, procuratori e avvocati. (...) Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno, necessarie affinché:
  - a) il giudice possa ordinare che **l’udienza si svolga senza la presenza del pubblico**;
  - b) la vittima possa essere sentita in udienza senza essere presente, in particolare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della comunicazione.” (art. 36);
- **In tema di competenza territoriale il trattato prevede che** “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso (...) **da una persona con residenza abituale sul suo territorio**” ovvero “quando il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o **una persona con residenza abituale sul suo territorio**” (art.25);
- In tema di **registrazione e conservazione dei dati** “Al fine di prevenire e perseguire i reati fissati conformemente alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali e alle altre norme e garanzie appropriate previste dal diritto interno, alla **registrazione e alla conservazione dei dati relativi all’identità nonché al profilo genetico (DNA) delle persone condannate** per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione. (art. 37);

## II PROGETTO CURE

Il *CURE* è un progetto sulla condizione dei minori vittime di reato nell’ambito del sistema della giustizia penale. Nel contesto di questo progetto, sono considerate minori le persone di età inferiore ai 18 anni. Il nome del progetto sta ad indicare che esso comprende sia lo status giuridico delle vittime minori che l’espressione pratica dei loro diritti.

Lo scopo fondamentale e generale del *CURE* è quello di **rafforzare la posizione dei minori vittime**.

Lo scopo a breve termine è stato quello di **fornire raccomandazioni alla Commissione Europea** per migliorare in seno all'Unione Europea la posizione dei minori vittime.

Il *CURE* si fonda su quattro punti:

- le **informazioni** da fornire ai minori vittime;
- la **condizione del minore vittima durante le indagini**;
- la **rappresentanza legale** per i minori vittime;
- la **comparizione in tribunale** del minore.

Per raggiungere il suo scopo il progetto *CURE* ha dunque condotto uno studio di fondo sulla posizione giuridica del minore vittima così da individuare e presentare le buone prassi degli Stati membri.

Il successo di un progetto di questo tipo è dipeso dalla collaborazione dei numerosi enti che hanno a che fare con i minori vittime (fra cui l'Ombudsman per l'Infanzia svedese) per raccogliere informazioni preziose sulla situazione dei minori vittime.

Tali informazioni sono state integrate con ulteriori dati raccolti nell'ambito del progetto mediante un **questionario** che è stato distribuito ai ministeri della giustizia degli Stati membri incentrato sulle disposizioni normative nazionali relative ai minori vittime.

Lo studio che ne è risultato sintetizza la situazione nell'Unione senza fornire su ciascun tema informazioni specifiche per paese.

## IL RAPPORTO CURE

Ad ottobre 2010 è stato pubblicato il "Rapporto *CURE*". E' composto di quattro capitoli: la descrizione di come è stato svolto il progetto; il resoconto delle conclusioni di maggior rilievo tratte dagli studi condotti; una presentazione di alcuni interessanti sviluppi in materia; e le raccomandazioni sviluppate nel corso del progetto assieme ad un gruppo internazionale di esperti, indirizzate agli Stati membri ed alla Commissione Europea.

## LE RACCOMANDAZIONI DEL PROGETTO CURE : PRINCIPI GENERALI

- Viene riconosciuto lo "status" di minore in quanto individuo con bisogni particolari, **titolare di diritti** secondo alcuni principi fondamentali:
  - Il principio del "**miglior interesse del minore**";
  - Il principio di **non discriminazione**.
- Sul piano processuale penalistico questo significa:
  - che **il minore abbia la stessa priorità data all'imputato**;
  - che occorre una **risposta integrata** ed una strategia coordinata ( la cd. **rete**), il che comporta un **cambiamento radicale da parte dei professionisti** che si sostanzia nel vedere le cose dal punto di vista del minore;
  - che va riconosciuto il **ruolo della famiglia**, quando un suo membro non sia direttamente coinvolto nella vicenda processuale;
  - che i diritti del minore riguardano anche i **minori che non siano parti lese** nel procedimento penale;
- Sul piano politico **gli stati membri devono:**

- **stabilire degli standard minimi** applicabili ai minori vittime di reato;
- **attuare la decisione quadro 15.3.2001** sulla posizione delle vittime nel processo penale;
- dare ai minori oltre una certa età **la possibilità di agire in giudizio personalmente**;
- accertare che le disposizioni a favore dei minori **siano attuate in tutto il paese membro** attraverso:
  - monitoraggi;
  - diffusione delle raccomandazioni;
  - nuove disposizioni di legge;
  - la traduzione delle **linee guida dell'ONU**;
  - attuazione della **giurisprudenza della Corte Europea** dei diritti dell'uomo (CEDU);
  - promozione delle **linee guida del Consiglio d'Europa**;
  - emanazione di **linee guida nazionali**.
- **istituire una struttura per la cooperazione multidisciplinare** fra le diverse istituzioni;
- avere attenzione per i **minori vittime di violenza domestica**;
- promuovere **istituzioni indipendenti per la tutela dei diritti dei minori (Garante nazionale per i minori)**.

## **LE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO CURE**

### **• SENSIBILIZZAZIONE**

Occorre cambiare l'atteggiamento dei professionisti e dell'opinione pubblica sulla situazione dei minori vittime attraverso:

- l'acquisizione, a livello nazionale, dei dati sulla vittimizzazione;
- la destinazione di fondi per la ricerca;
- l'informazione specialmente nei confronti del mondo politico e giudiziario;
- l'accrescimento della sensibilizzazione degli operatori professionali;
- la sensibilizzazione dei minori sull'importanza della denuncia;
- la cooperazione fra gli stati membri;
- l'utilizzo dei fondi U.E. per l'attuazione di progetti nazionali ed internazionali.

### **• INFORMAZIONE**

Occorre che il minore vittima riceva informazioni generali e specifiche attraverso:

- l'emanazione di normative apposite;
- l'attuazione di politiche nazionali sull'informazione;
- l'incoraggiamento di pubblicazioni di informazioni in linguaggio adatto ai minori;
- l'utilizzo di spazi pubblici per informare i minori;
- il favorire forme di assistenza legale che consenta di informare i minori

### **• DENUNCIA**

Occorre accertare che sia denunciato il maggior numero di reati in danno dei minori. Ciò può attuarsi:



- istituendo nella normative nazionali l'**obbligo di denuncia per funzionari e medici** nonché l'**obbligo di informare il minore della denuncia presentata**;
- prevedendo la possibilità di **denuncia anonima**;
- istituendo **unità specializzate di polizia giudiziaria**;
- istituendo procedure che diano la **priorità alla sicurezza del minore**;
- rafforzando la fiducia fra il minore ed il giudice con **possibilità di incontri preliminari** agli atti giudiziari;
- prevedendo la possibilità di **restituzione** al minore di informazioni circa l'esito della denuncia e circa lo *status libertatis* dell'indagato.

- **PROTEGGERE IL MINORE DA SOFFERENZE**

Occorre ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria. Ciò può attuarsi:

- **accelerando i tempi** del processo penale;
- **riducendo i tempi di presenza** del minore in Tribunale;
- **evitando il contatto fra il minore e l'indagato** ed istituendo **apposite sale d'attesa**;
- fornendo al minore un **sostegno psicologico gratuito**;
- adottando **misure per rafforzare la fiducia** (*confidence-building measures*);
- **preparando il minore al processo penale**;
- istituendo la figura **del responsabile del caso** (*case manager*) come figura di sostegno del minore e prevedendo che possa essere scelto **tenendo conto dei desideri del minore** e secondo **parametri stabiliti a livello nazionale**;
- istituendo regole di **timing** negli atti in cui è coinvolto il minore;
- prevedendo la possibilità che gli **interpreti scelti per il minore abbiano competenze specifiche** in materia minorile;

- **AUDIZIONE INVESTIGATIVA (investigative interviewing).**

Si auspica:

- l'istituzione di **linee guida nazionali** e la promozione di **protocolli di audizione strutturati** del minore;
- che vengano evitate **inutili ripetizioni dell'esame del minore**;
- che venga prevista sempre la **registrazione audiovisiva** dell'esame del minore;
- che l'audizione del minore avvenga **il più presto possibile e alla presenza di un esperto che sia in grado di valutare la necessità di interventi immediati**;
- che venga previsto di destinare del tempo per **attività mirate a determinare le capacità del minore** quali il livello di sviluppo, la comprensione comunicativa e cognitiva;
- che venga prevista la possibilità di avvisare il minore che **non deve rispondere se non sa la risposta**;
- che vengano poste **inizialmente domande aperte**;
- che venga **limitato il numero dei partecipanti** all'audizione;
- che in caso di più audizioni queste vengano fatte **possibilmente dalla stessa persona**;
- che nel luogo in cui avviene l'audizione del minore **non sia presente l'indagato ed il suo difensore**;
- che sia prevista l'obbligatorietà di una **formazione specialistica e continua** di chi conduce l'esame del minore con pratica ripetuta, sollecitazione di *feed-back*, analisi sistematica delle interviste;

- che siano predisposti **locali adeguati** dotati di strumentazione tecnica e a misura di minore (standard nazionali di arredamento, tenendo conto anche della sensazione di sicurezza del minore)
- che sia prestata particolare attenzione all'**audizione di minori con disabilità**, consultando degli esperti al fine di evitare pratiche errate ed evitando che la **valutazione delle dichiarazioni avvenga allo stesso modo** di quella dei minori che non hanno tali disabilità;

#### • RAPPRESENTANZA LEGALE.

Si auspica di assicurare l'assistenza e la rappresentanza legale ai minori vittime durante tutto il procedimento giudiziario, raccomandando:

- che venga prevista la **nomina di un legale rappresentante del minore** in caso di conflitto di interesse con i genitori;
- che sia consentito al minore di **essere rappresentato indipendentemente dai genitori**, attraverso la nomina di un avvocato a spese dello Stato;
- assicurare agli avvocati che difendono i minori una **formazione specialistica**;
- che le ONG siano autorizzate a rappresentare collettivamente il minore;

#### • COMPARSA DEL MINORE IN GIUDIZIO.

Si auspica che venga salvaguardato **il diritto del minore di essere ascoltato e, se del caso, di consentire al minore vittima di testimoniare fuori del tribunale**. Si raccomanda agli stati membri:

- che in base al principio del **miglior interesse del minore**, il minore vittima **non sia obbligato a comparire** personalmente in giudizio;
- che il minore, tenendo conto di età e maturità, riceva **adeguata informazione**;
- che il minore, tenuto conto di età e maturità, **possa esprimere il suo punto di vista** sul comparire;
- che pubblici ministeri e giudici che trattano la materia ricevano una **formazione specialistica**;
- che in caso di presenza del minore **l'udienza sia a porte chiuse**;
- che sia prevista una **preparazione del minore** che compare in Tribunale;
- che, quando il minore compare in Tribunale, sia **evitato l'incontro con l'imputato**;
- che il giudice abbia il **potere discrezionale** per determinare quali misure e mezzi siano necessari per interrogare il minore in modo rispettoso e delicato;
- che il minore vittima **possa testimoniare solo alla presenza del giudice, del pubblico ministero e dei difensori**;
- che **le domande siano poste solo dal giudice** o da un esperto nominato dal giudice;
- che il giudice abbia poteri di intervento per **evitare domande invadenti**;
- che il minore **non debba prestare giuramento**;
- che siano assicurati **strumenti** quali specchi unidirezionali, paraventi, videoconferenza e che il minore possa esprimere il parere sulla scelta del mezzo;
- che le **dichiarazioni registrate** abbiano lo stesso valore delle dichiarazioni dal vivo;
- che il **test sulla competenza del minore non sia obbligatorio** e che questo sia effettuato **solo se vi sono motivi vincolanti** e che lo richieda il miglior interesse del minore.

- **SERVIZI SPECIALIZZATI**

**L'obiettivo è quello di assicurare l'istituzione e la fornitura di servizi rivolti ai minori vittima.** Si auspica:

- che sia disponibile **assistenza legale e psicologica** al minore;
- che sia istituito un supporto continuo al minore sia da parte dei **servizi specializzati all'interno del sistema di giustizia penale** sia da parte del volontariato a cui va fornito **sostegno finanziario**
- che siano istituiti meccanismi per un **referimento effettivo** ai servizi e al volontariato;
- che siano istituite **help-lines** per i minori nonché il numero 116 111 per i minori su tutto il territorio dell'U.E..

- **FORMAZIONE**

**L'obiettivo è quello di garantire che tutti i professionisti che operano con minori vittime abbiano una formazione specialistica.** Si auspica:

- che vengano stabiliti dei **requisiti a livello nazionale** per la formazione dei professionisti;
- che sia sviluppata una **prospettiva olistica e multidisciplinare**;
- che sia conseguentemente curata la condivisione di **basi comuni**;
- che siano assicurate una **formazione sia iniziale ed una permanente**;
- che si sviluppino dei **curricula formativi per professionisti giudiziari** secondo standard internazionali;
- che siano promosse le **"Linee Guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle questioni che riguardano i minori vittime e testimoni"** nonché i moduli di formazione dell'*United Nations Office on Drugs and Crime*;
- che tali attività formative siano estese a coloro che operano nei Tribunali;
- che venga impartita formazione ai professionisti che incontrano i minori fuori del sistema penale sui **sintomi e sulle reazioni al reato**;
- che venga impartita una formazione che tenga conto degli ambienti di criminalità omosessuale, bisessuale e transgender.

- **PREVENZIONE DELLA RIPETUTA VITTIMIZZAZIONE DEI MINORI**

**L'obiettivo è quello di ridurre la ri-vittimizzazione, attraverso:**

- la prevenzione dai reati che colpiscono i minori attraverso **politiche nazionali**;
- l'esclusione dei **professionisti che abbiano subito condanne** per fatti in danno di minori;
- la promozione della vicinanza della polizia nella comunità;
- l'attenzione particolare ai minori maggiormente esposti (minori oggetto di violenze in famiglia, minori oggetto di pedopornografia etc.)

- **MINORI VITTIME IN SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE**

**L'obiettivo è quello di combattere la tratta dei minori, per conseguire il quale si auspica la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei Minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.**

## **CONCLUSIONI**

I testi normativi richiamati aprono interessanti prospettive nel campo della tutela dei diritti dei minori da un lato “de jure condendo” ( e sotto questo profilo sarebbe interessante che la magistratura faccia sentire la propria voce presso la Commissione giustizia del Senato) dall’altro in sede di interpretazione delle norme vigenti, ad esempio nella scelta dei modi e dei tempi dell’esame del minore. Ciò che è centrale, nell’uno come nell’altro caso, è che l’Europa ci obbliga a superare una visione garantista a senso unico e cioè concernente la tutela del solo indagato/imputato per introdurre il principio che anche il soggetto debole e, segnatamente il minore, deve esser tutelato nell’ambito del processo penale. Si tratta, come evidente, di una rivoluzione copernicana di cui sono ancora imprevedibili gli effetti negli anni a venire.

## **IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ALLE POLITICHE DI SOSTEGNO AI MINORI VITTIME E TESTIMONI DI REATO**

Il Ministero della Giustizia italiano come primo segno tangibile di collaborazione all’attività del progetto CURE, volta alla sensibilizzazione sulle tematiche relative ai minori vittime e

testimoni di reato, contribuisce con la diffusione in italiano dei testi normativi di riferimento su questo tema che compaiono sul sito CURE:

- UNICEF–UNODC: LEGGE MODELLO sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori (traduzione in italiano a cura del Ministero della Giustizia)
- ONU-ECOSOC: risoluzione 2005-20 – LINEE GUIDA sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato e relativo commento (traduzione in italiano a cura del Ministero della Giustizia)
- ONU-ECOSOC: risoluzione 2005-20 – LINEE GUIDA nella versione a misura di minore (traduzione in italiano a cura del Ministero della Giustizia)
- UE: DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO (2001/220/GAI 15 marzo 2001) relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (testo UE)
- UE: COMMISSIONE EUROPEA – comunicazione COM (2006) 367 def – su una strategia dell'UE sui diritti dei minori (testo UE)
- UE: CONSIGLIO GAI – CONCLUSIONI 2969<sup>A</sup> RIUNIONE 29 ottobre 2009 su – diritti e sostegno alle vittime di reato (testo UE)
- CURE-RAPPORTO: Capitolo 4 - Raccomandazioni a Stati membri UE; raccomandazioni a Commissione Europea (traduzione in italiano a cura del Ministero della Giustizia)